

Codice A1712D

D.D. 24 dicembre 2025, n. 1294

Disciplinare tipo per lo svolgimento dei mercati degli imprenditori agricoli in Regione Piemonte ai sensi del D.M 20.11.2007.



ATTO DD 1294/A1712D/2025

DEL 24/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1712D - Attuazione dei servizi di sviluppo agricolo

OGGETTO: Disciplinare tipo per lo svolgimento dei mercati degli imprenditori agricoli in Regione Piemonte ai sensi del D.M 20.11.2007.

Visto il comma 1065, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: *“Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia”*.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007 *“Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.”*

Dato atto che il Decreto prevede che:

- I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta....
- I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata.

Considerato che è quindi facoltà dei Comuni approvare un proprio disciplinare, nel caso si ravvisi la necessità di organizzare uno spazio dedicato ad un mercato per la vendita diretta degli imprenditori agricoli.

Considerato che in molti comuni del Piemonte esistono già tali mercati e che negli anni sono stati regolamentati ciascuno in modo differente, nell'ambito del contesto territoriale in cui operavano.

Atteso che comunque è utile cercare di uniformare per quanto possibile, la regolamentazione di questi spazi in cui sia valorizzata la figura degli imprenditori agricoli e della vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a filiera corta, destinati al consumo locale.

Considerata quindi la valenza che un disciplinare tipo, redatto a livello regionale, a cui le amministrazioni comunali piemontesi possono ispirarsi, apportando eventuali modifiche per contestualizzarlo nella realtà territoriale in cui si andrà ad operare, nel caso in cui si manifesti l'esigenza di regolamentare lo svolgimento dei mercati contadini da parte degli imprenditori agricoli locali, ovvero di rivedere eventuali regolamenti e disciplinari già in essere.

Vista la bozza di disciplinare tipo, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto nel rispetto delle norme vigenti in materia di mercati contadini e di vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- d.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare gli artt. 23 e 37;
- l.r. 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";

determina

- Di approvare il disciplinare tipo per lo svolgimento dei mercati degli imprenditori agricoli in Regione Piemonte ai sensi del D.M 20.11.2007, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto nel rispetto delle norme vigenti in materia di mercati contadini e di vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari.

- Di renderlo disponibile ai comuni Piemontesi per una sua eventuale adozione, fermo restando la facoltà di apportare eventuali modifiche per contestualizzarlo nella realtà territoriale in cui si andrà ad operare, nel caso in cui si manifesti l'esigenza di regolamentare lo svolgimento dei mercati contadini da parte degli imprenditori agricoli locali, ovvero di rivedere eventuali regolamenti e disciplinari già in essere.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013,

n. 33,.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A1712D - Attuazione dei servizi di sviluppo
agricolo)

Firmato digitalmente da Vittorio Bosser Peverelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. disciplinare_tipo.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO CONTADINO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (ai sensi del D.M. 20.11.2007)

Articolo 1 FINALITA'

Il presente disciplinare regola lo svolgimento dell'attività di vendita diretta da parte delle aziende agricole all'interno del mercato CONTADINO ubicato in (in seguito denominato semplicemente MERCATO).

Il rispetto del presente Disciplinare, in ogni sua parte, è condizione necessaria per l'accesso e la permanenza all'interno del MERCATO.

Il MERCATO CONTADINO ha lo scopo di fornire all'utenza un'offerta di prodotti agricoli ed agroalimentari a filiera corta e a km zero destinati direttamente al consumatore, ottenuti da coltivazione e/o allevamento il cui luogo di origine è localizzato nel territorio della Provincia di

All'interno del MERCATO possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del MERCATO, in accordo col Comune, al fine di perseguire l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore e maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo 2 DEFINIZIONI

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1 ed ai fini del presente Disciplinare, si intende per:

Azienda agricola: l'azienda agricola deve essere caratterizzata da:

- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto.

- possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01);

Imprenditore agricolo: l'imprenditore agricolo è definito all'art. 2135 del Codice Civile italiano come chi esercita professionalmente attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse alla produzione agricola, come la manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Piccolo imprenditore agricolo: è definito dal Codice Civile (art. 2083) come chi esercita un'attività professionale con il lavoro prevalente proprio e dei familiari, come ad esempio un coltivatore diretto. La caratteristica principale è che l'organizzazione dell'attività dipende dal lavoro della persona e della sua famiglia, non da capitali o manodopera esterna ingenti. Questo include la coltivazione della terra, l'allevamento di animali, e le attività connesse come la trasformazione e la vendita dei prodotti.

Coltivatore diretto: il soggetto che coltiva il fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia.

Affinché possa essere conferita la qualifica di coltivatore diretto, secondo la legge 203/82 devono concorrere alcune circostanze di fatto:

- l'attività agricola deve essere svolta in modo stabile e continuativo;

- la forza lavorativa del coltivatore e della famiglia deve integrare almeno un terzo delle necessità di coltivazione del fondo.

Prodotti a Km zero: possono essere considerati a Km zero gli alimenti prodotti nel raggio massimo di 70 chilometri dal luogo di vendita o di consumo, o provenienti dalla stessa provincia.

Prodotti a filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, e il consumatore finale.

Stagionalità: la stagionalità delle produzioni agricole si riferisce ai periodi dell'anno in cui specifici prodotti, come frutta e verdura, raggiungono la loro maturazione naturale e la massima qualità in un determinato territorio.

Controllo: attività di verifica ed accertamento sulla liceità e legittimità di comportamenti, modalità, procedure, dichiarazioni, certificazioni ed informazioni, adottate o rilasciate nell'ambito della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto, mediazione e commercio dei prodotti agroalimentari;

Fascicolo aziendale: il fascicolo individuato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

Centro aziendale o sede aziendale: è la sede operativa dell'azienda, dove hanno luogo le produzioni, le coltivazioni e gli allevamenti, con eventuali annessi fabbricati rurali.

Anagrafe agricola regionale: la banca dati integrata che gestisce le informazioni di oltre 40.000 imprese agricole piemontesi nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

Produzioni a qualità certificata: prodotti ottenuti seguendo un disciplinare di produzione e certificati da un organismo di controllo, quali, ad esempio, DOP, IGP, STG, DOCG, DOC, IGT, biologici, prodotti di montagna.

Articolo 3

SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

Sono ammessi alla vendita nel MERCATO gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.

Per le aziende agricole condotte dagli stessi può anche non essere presente un fascicolo aziendale specifico nell'anagrafe agricola regionale.

La partecipazione al MERCATO da parte delle imprese può avvenire anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese ovvero di altre forme associative, nel rispetto delle norme fiscali.

Le aziende agricole ammissibili devono avere centro aziendale nella Provincia di (e comunque nel raggio di 70 km dal Comune).

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.lgs. 18/5/2001 n. 228 e aver presentato la comunicazione d'inizio attività prevista da tale decreto legislativo con apposita modulistica predisposta dal Comune o con modulistica a questa conforme, sottoscrivendo un impegno al rispetto del presente disciplinare. La comunicazione d'inizio attività, se corredata dall'autocertificazione del rispetto dei requisiti previsti dal D.lgs. 228/2001 e dalla suddetta sottoscrizione d'impegno, ha efficacia immediata.

Gli imprenditori agricoli ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del MERCATO sono responsabili in via esclusiva, nell'esercizio di detta attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria nonché in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile.

Gli imprenditori agricoli ammessi

al MERCATO, oltre ai requisiti precedentemente espressi, devono:

- garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita;
- rispettare le norme igienico-sanitarie;
- rispettare le norme sull'etichettatura;
- garantire l'assenza di prodotti OGM;
- indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita.

E' altresì possibile ammettere al MERCATO operatori dell'artigianato agroalimentare iscritti all'Albo degli Artigiani (art. 5 della Legge 443/1985) limitatamente ai prodotti manipolati, conservati, trasformati o valorizzati ottenuti da produzioni agricole del territorio provinciale; purché siano in grado di dimostrare la provenienza delle materie utilizzate, tramite i sistemi di rintracciabilità previsti dalla vigente normativa, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'art. 1 del presente disciplinare.

Articolo 4

PRODOTTI OFFERTI IN VENDITA

All'interno del MERCATO possono essere offerti in vendita prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle aziende agricole ammesse nel MERCATO, e conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettatura. I prodotti alimentari deperibili, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera i) dell'Ordinanza Min. Salute 3 aprile 2002, possono essere venduti nel rispetto delle condizioni previste nella citata Ordinanza Ministeriale.

I medesimi imprenditori agricoli possono vendere, anche prodotti agricoli dello stesso comparto merceologico, purché provenienti da aziende agricole ubicate nella provincia medesima dove ha sede l'azienda (centro aziendale) alle seguenti condizioni:

- che sia garantita la tracciabilità e sia esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, la documentazione fiscale;
- che non siano prevalenti rispetto ai prodotti della propria azienda posti in vendita.

I prodotti offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti; i prodotti, in ogni caso, devono riportare in etichetta, o per quelli non confezionati mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee al lo scopo, l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. I medesimi prodotti non devono contenere organismi geneticamente modificati.

Articolo 5

LOCALIZZAZIONE E POSTEGGI

Il MERCATO è localizzato in e prevede un numero massimo di posteggi (come da planimetria allegata), utilizzabili nei giorni e negli orari di cui all'articolo 4.

Tali posteggi non possono essere occupati da operatori di altra tipologia diversa da quella indicata all'art. 1.

Nei giorni festivi, nei periodi elettorali e durante eventuali manifestazioni temporanee organizzate a discrezione del Comune, tale area deve rimanere libera.

Articolo 6

GIORNI E ORARI DEL MERCATO

Il MERCATO avrà cadenza (bisettimanale/settimanale/quindicinale/mensile)

Il giorno/i giorni in cui avrà luogo il MERCATO è/sono

L'orario di vendita nel MERCATO è fissato dalle ore alle ore

Al fine di permettere agli imprenditori agricoli di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato libero entro un'ora dopo l'orario di chiusura delle vendite, completamente sgombrato di merci ed attrezzature.

Eventuali deroghe e/o variazioni agli orari potranno essere stabilite per particolari esigenze.

In caso di eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione Comunale, su decisione insindacabile della Giunta Comunale, potrà temporaneamente sopprimere o spostare il mercato in altra sede.

Articolo 7

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI POSTEGGI

I banchi devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati sulla pavimentazione, invece i mezzi di trasporto potranno essere collocati nell'area adiacente non superando le delimitazioni indicate, così da assicurare il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza nelle aree limitrofe.

Durante lo svolgimento del MERCATO il Comune assicurerà il divieto di sosta dei veicoli nelle aree destinate al mercato stesso.

Articolo 8

ATTREZZATURE PER LA VENDITA E NORME IGIENICO-SANITARIE

Le tende di protezione dei banchi o altra attrezzatura avente tale finalità, non possono avere un'altezza inferiore a m 2, da misurarsi dal suolo al lato inferiore, compresa eventuale frangia.

I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

Per la vendita di prodotti deperibili è vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 03.04.2002 del Ministro della Sanità e s.m.i., recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalla Determinazione Direzione Regionale n. 90 del 09.07.2002 e s.m.i..

Al fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del MERCATO devono essere rispettate le disposizioni di cui al Regolamento CE/852/2004, nei limiti di applicabilità delle stesse alle diverse tipologie di prodotti posti in vendita.

Le aziende agricole ammesse al MERCATO sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell'area circostante in ragione di metà della distanza con i posti o spazi adiacenti.

Articolo 9 MODALITÀ DI VENDITA

Gli imprenditori agricoli devono essere in possesso della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228/01.

Il titolare del posteggio deve presenziare personalmente alle operazioni di vendita.

Il titolare potrà farsi rappresentare da altra persona, familiare o dipendente, a condizione che questi sia munito dell'originale della concessione/autorizzazione comunale con la dichiarazione del titolare dell'azienda dalla quale risultino i soggetti addetti alla vendita. In caso contrario non sarà consentito il posizionamento.

Le imprese che pongono in vendita prodotti da agricoltura biologica non confezionati devono esporre, nel caso di prodotti di propria produzione, l'attestazione di certificazione biologica, in corso di validità, rilasciata dall'organismo preposto al controllo e l'elenco dei prodotti per i quali è stata rilasciata tale certificazione. In caso di prodotti acquistati ad integrazione dei propri ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente Disciplinare, le imprese devono chiaramente indicare al consumatore per ogni prodotto ragione sociale del produttore e dell'organismo di controllo.

I prodotti offerti in vendita devono riportare l'indicazione del prezzo, con la relativa unità di misura utilizzata (che per i prodotti venduti a peso o a volume possono essere soltanto kg o g, litro o ml), in modo chiaro e ben leggibile. I prodotti posti in vendita recano il prezzo per unità di misura e il prezzo per singola confezione.

Al termine delle operazioni di vendita e prima dell'abbandono dell'area gli imprenditori agricoli dovranno provvedere alla sistemazione dei rifiuti, tenendo conto delle modalità di raccolta differenziata adottate dal Comune, pertanto sono tenuti all'ottemperanza dei provvedimenti specifici ai quali si rimanda.

Gli imprenditori agricoli devono utilizzare imballaggi recuperabili e sacchi biodegradabili per il trasporto e/o l'esposizione delle merci, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 10 VIGILANZA , CONTROLLI E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

L'ufficio comunale individuato per gli adempimenti amministrativi e i controlli sul MERCATO è

Alla vigilanza sul MERCATO è preposta la Polizia Municipale ed il personale comunale appositamente incaricato, gli altri organi di controllo e l'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 11 TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

Al fine di favorire un offerta di prodotti il più ampia possibile, che comprenda le diverse categorie merceologiche delle aziende del territorio, è prevista la suddivisione dei parcheggi disponibili nel mercato secondo il seguente schema.

Tipologia merceologica	N. di posteggi max assegnabile
Orto-frutta	
Carni rosse	
Carni bianche e uova	

Latticini e formaggi	
Miele	
Cereali, farine e prodotti da forno	
Prodotti ittici	
Fiori, piante e vivaismo	
Vasetti, marmellate, conserve	
Vini, birre e altre bevande	
Altre tipologie (specificare)	

Articolo 12

FORMULAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Le aziende agricole che intendono ottenere l'assegnazione di un posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti devono presentare al Comune specifica domanda su apposito modello comunale entro la data del di ogni anno per la partecipazione al MERCATO AGRICOLO nell'anno successivo. **(SE ANNUALE).**

Nel MERCATO le aziende agricole possono ottenere una sola concessione/autorizzazione che comprenderà il/i giorno/i di posizionamento ed il/i relativo/i n.ro/n.ri di posteggio/i.

Nella domanda devono essere dichiarati oltre i dati anagrafici, pena di inammissibilità, i seguenti dati:

1. Il possesso dei requisiti morali;
2. autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1;
3. autocertificazione indicante per l'anno in corso, con preciso riferimento ai prodotti che saranno oggetto di vendita al MERCATO, i seguenti dati:
 - a) le tipologie merceologiche delle proprie produzioni ortofrutticole e dei relativi fondi utilizzati (riferimento catastale);
 - b) la previsione annuale di produzione di ortofrutta, di latte, di carni e di trasformati.
4. l'eventuale idoneità sanitaria del mezzo utilizzato se trattasi di vendita di carni, prodotti ittici e alimenti deperibili;
5. documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti di cui al successivo art. 11, al fine del calcolo del punteggio per la collocazione in graduatoria;
6. indicazione del/dei giorno/i, del/i periodo/i di interesse per il posizionamento, in considerazione della stagionalità delle proprie produzioni;
7. impegno al rispetto del presente disciplinare.

Nella domanda di ammissione è prevista una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, relativa all'inadempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare.

La domanda per l'inserimento in graduatoria deve essere sottoscritta dal titolare dell'azienda agricola a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le assegnazioni dei posteggi avverrà in base alla posizione di graduatoria ottenuta da ciascuna azienda agricola, nel rispetto del numero massimo di posteggi assegnabili per ciascuna categoria merceologica.

Nel caso di aziende che offrano prodotti di diverse categorie merceologiche, evidenziate nell'articolo 11, vale la categoria prevalente, da dichiararsi al momento di presentazione della domanda.

In caso il numero delle domande di assegnazione di posteggio nel MERCATO sia inferiore al numero di posteggi previsti, questi saranno assegnati giornalmente a spunta secondo i criteri previsti all'articolo 16.

Articolo 13

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la formazione della graduatoria, finalizzata all'assegnazione **annuale** dei posteggi, l'ufficio comunale applica i seguenti criteri preferenziali:

requisiti	punti
Aziende agricole aventi centro aziendale e coltivazioni/allevamenti nel comune	
Aziende agricole aventi centro aziendale e coltivazioni/allevamenti anche in altri comuni	
Aziende agricole aventi centro aziendale nel comune e già partecipanti al mercato agricolo negli anni precedenti	
Aziende agricole aventi coltivazioni/allevamenti nel comune e centro aziendale in comuni confinanti	
Aziende agricole non aventi sede e coltivazione nel comune ma già partecipanti al MERCATO AGRICOLO	
Aziende agricole con produzioni a qualità certificata	
Aziende agricole che trattano prodotti con sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 e ISO 22005	
Titolarità aziendale in capo ad una donna;	
Titolarità aziendale in capo a persone di età inferiore ai quaranta anni;	

A parità di punteggio, valgono i seguenti criteri (nell'ordine):

1.
2.
3. la data ed al numero di protocollo di arrivo della domanda.

L'assegnazione di ciascun posteggio avverrà, tenendo conto della graduatoria, fino ad esaurimento delle postazioni disponibili per ciascuna categoria merceologica (articolo12).

Articolo 14

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Per l'approvazione della graduatoria definitiva l'Ufficio Comunale competente provvederà alla convocazione degli interessati, con modalità ritenute più idonee, per una seduta comune durante la quale verranno assegnati i posteggi dichiarati assegnabili, tenuto conto dell'ordine di graduatoria.

Ciascun posteggio potrà essere assegnato a più imprenditori agricoli, vincolando la concessione/autorizzazione al periodo richiesto secondo la propria produzione.

Agli assegnatari verrà rilasciata una concessione/autorizzazione annuale, al fine di poter dimostrare il titolo di accesso al MERCATO ed al/ai preciso/i posteggio/i e per il periodo richiesto.

Articolo 15

REVOCA/DECADENZA DELLE CONCESSIONI

La concessione/autorizzazione alla vendita è revocata quando vengono a mancare i presupposti che ne avevano consentito il rilascio.

In caso di **5** assenze consecutive o di **17** assenze complessive nel corso dell'anno solare, salvo che l'assenza sia dipesa da gravi motivi documentati, può essere disposta dal Comune l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal MERCATO, con conseguente decadenza della concessione/autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale potrà comunque escludere dal MERCATO l'azienda agricola che non rispetta il presente disciplinare.

Articolo 16

ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DEI POSTEGGI LIBERI

L'organismo comunale preposto alla vigilanza sul MERCATO provvede, nell'orario di apertura del mercato, a rilevare le assenze ed alla riassegnazione giornaliera dei posteggi rimasti liberi ad eventuali spuntisti, esclusivamente imprenditori agricoli, prevedendo comunque il rispetto delle categorie merceologiche di cui all'articolo 11.

In caso di presenza di un numero di spuntisti superiore ai posteggi liberi, si procederà nel seguente ordine:

- Aziende agricole aventi sede nel comune;
- Minore età dell'imprenditore agricolo;
- Titolarità aziendale in capo ad una donna;
- Maggior numero di presenze precedenti.

L'assegnazione giornaliera è soggetta al pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) ed ad una cifra forfetaria, stabilita dalla Giunta Comunale, per le spese di gestione del MERCATO di cui al successivo art. 17.

Articolo 17

SPESE DI GESTIONE DEL MERCATO – COSAP

Al fine di consentire il migliore funzionamento del MERCATO, anche in considerazione delle spese necessarie all'utilizzo in comune delle strutture e dei costi relativi alle utenze in esso attive, l'ammissione all'esercizio della vendita diretta all'interno del MERCATO è subordinata al pagamento dei tributi dovuti al Comune, compresi i pagamenti relativi consumi di energia elettrica e di ogni altro servizio posto in essere.

L'importo a rimborso dei servizi offerti viene stabilito in modo forfetario dalla Giunta Comunale.

Le concessioni/autorizzazioni sono assoggettate al pagamento del **Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.)** Il pagamento è sempre anticipato rispetto al posizionamento.

L'assenza dal MERCATO da parte del concessionario annuale, anche se giustificata, non esonera dal pagamento dei tributi e delle spese di gestione, né consente la richiesta di rimborsi.

Articolo 18

SANZIONI

Chiunque pur avendo titolo di partecipazione al MERCATO, violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Disciplinare, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 e comunque secondo le misure di legge.

Se dalla violazione di norme o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche, contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il concessionario, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di, al quale pervengono i proventi derivanti dai pagamenti inerenti le materie oggetto del presente Disciplinare.

Articolo 19

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel citato DM 20 novembre 2007.

ALLEGATO: Planimetria del mercato e dei posteggi